Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 862

Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali

18/12/2022 - 01:28

Indice

1. DDL S. 862 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 862 5
1.3. Trattazione in Commissione 9
1.3.1. Sedute 10
1.3.2. Resoconti sommari 11
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 12
1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 272 (pom.) del 07/09/2021 13
1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 186 (ant.) del 17/02/2022 23
1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 188 (pom.) del 22/02/2022 24
1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 319 (pom.) del 22/02/2022 25
1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 334 (pom.) del 12/04/2022 30

1. DDL S. 862 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 862
XVIII Legislatura

Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali

Titolo breve: *modifiche disciplina rappresentanti di lista e membri ufficio elettorale*

Iter

22 febbraio 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.862	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

Felicia Gaudiano (M5S)

Cofirmatari

Patty L'Abbate (M5S), **Paola Nugnes** (M5S), **Luigi Di Marzio** (M5S), **Ugo Grassi** (M5S), **Cinzia Leone** (M5S), **Arnaldo Lomuti** (M5S), **Silvana Giannuzzi** (M5S), **Luisa Angrisani** (M5S), **Fabio Di Micco** (M5S), **Susy Matrisciano** (M5S), **Iunio Valerio Romano** (M5S), **Francesco Castiello** (M5S), **Agnese Gallicchio** (M5S), **Gaspare Antonio Marinello** (M5S)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **12 ottobre 2018**; annunciato nella seduta n. 47 del 16 ottobre 2018.

Classificazione TESEO

SEGGI E SEZIONI ELETTORALI , ELEZIONI POLITICHE , ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Articoli

CAMERA DEI DEPUTATI (Art.1), COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI (Art.1), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.1-5), SERVIZI E UFFICI ELETTORALI (Art.1), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.1-4), SENATO DELLA REPUBBLICA (Art.2), COMUNI (Art.4), DIRITTI CIVILI E POLITICI (Art.5), DIPLOMI E TITOLI DI STUDIO (Art.5), MAGGIORE ETA' (Art.5), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.6), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.6), DECRETI MINISTERIALI (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Vincenzo Garruti** (M5S) (dato conto della nomina il 7 settembre 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)** **in sede referente** il 20 novembre 2018. Annuncio nella seduta n. 60 del 20 novembre 2018.

Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 862

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 862

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GAUDIANO** , **L'ABBATE** , **NUGNES** , **DI MARZIO** , **GRASSI** , **LEONE** , **LOMUTI** , **GIANNUZZI** , **ANGRISANI** , **DI MICCO** , **MATRISCIANO** , **ROMANO** , **CASTIELLO** , **GALLICCHIO** e **MARINELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 2018

Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende apportare una serie di interventi normativi atti a regolare alcuni coni d'ombra del processo elettorale, in grado di generare, allo stato attuale, distorsioni del voto e rallentamenti procedurali.
Sulla base dei più importanti atti internazionali e della stessa Costituzione italiana, il diritto di votare e quello di competere per essere eletti rientrano nell'ambito delle prerogative fondamentali della persona.
Esistono tuttavia delle zone franche all'interno della disciplina che regola l'intero procedimento elettorale, come quella relativa ai rappresentanti di lista, che rischiano di alterare le conseguenti aggregazioni preferenziali e, di conseguenza, pregiudicare il voto espresso dagli altri membri del corpo elettorale rientranti in quel determinato seggio.
In effetti, allo stato attuale, manca in Italia una norma o meccanismo informatico volto a controllare in tempo reale e quindi impedire che la stessa persona, in qualità di rappresentante di lista, esprima il proprio voto due volte nell'ambito della medesima consultazione elettorale.
Più nello specifico, a prescindere dalle sanzioni penali e pecuniarie applicabili in tale fattispecie, contenute negli articoli 103 e 113 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e, più in generale, applicabili per la commissione di reati legati alla qualifica di pubblico ufficiale nel frattempo rivestita, un rappresentante di lista potrebbe agire fraudolentemente e votare una volta presso il seggio di appartenenza, inscenare subito dopo lo smarrimento della tessera elettorale adeguatamente timbrata dall'ufficio elettorale di sezione, recarsi presso il proprio municipio allo scopo di richiederne un duplicato mediante la compilazione dell'apposita autodichiarazione e, infine, votare una seconda volta presso il seggio ad esso assegnato per lo svolgimento di tale specifica mansione.
Una volta accertato un simile raggiro della normativa, poiché il nominativo del rappresentante di lista risulta esser annotato in entrambi i registri elettorali, oltre all'avvio delle procedure sanzionatorie nei confronti della singola persona, si avrebbero delle ripercussioni negative sull'intero seggio, dal momento che si dovrebbe annullare l'intera sommatoria delle preferenze espresse, con una conseguente lesione del diritto di voto afferente agli altri soggetti di quell'ufficio elettorale.
La fondamentale rilevanza di questo aspetto, del resto, risulta ancora più grave in un sistema come il nostro, troppo spesso caratterizzato dal voto di scambio su base clientelare, dall'annullamento seriale di schede e da inchieste giudiziarie che hanno nel tempo mostrato il coinvolgimento della criminalità organizzata nella compravendita di preferenze elettorali.
Il presente disegno di legge, intervenendo sulla normativa relativa alle elezioni comunali e politiche, ha lo scopo di normare tale aspetto e di introdurre una serie di accorgimenti pratici volti ad intervenire

nel procedimento di consultazione democratica in una fase preventiva, oltre che tutelare, di conseguenza, le aggregazioni preferenziali espresse dal corpo elettorale.
Infine, oltre che sui rappresentanti di lista, si interviene anche sui criteri di ammissione all'albo dei componenti l'ufficio elettorale di sezione, al fine di ricercare personale competente per una corretta consultazione democratica.
Con riguardo alle specifiche disposizioni normative, l'articolo 1 modifica il testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, disponendo il sorteggio dei presidenti di seggio e degli scrutatori tra i soggetti iscritti nell'apposito albo che però non abbiano fatto parte dell'ufficio elettorale della medesima sezione nella consultazione elettorale o referendaria precedente e, al contempo, disciplina la procedura che il rappresentante di lista deve seguire dal momento della nomina a quello di espressione del proprio voto.
Analogo *iter* per i rappresentanti di lista è stato poi introdotto dall'articolo 2 nel testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, dall'articolo 3 nella legge n. 53 del 1990, in tema di misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale, e dall'articolo 4 nel testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali.
Gli articoli 3 e 5, inoltre, elencano determinati criteri di ammissione all'albo per i presidenti di seggio e gli scrutatori, allo scopo di selezionare personale competente, facilitare la risoluzione di eventuali problemi inerenti il processo elettorale o referendario e meglio tutelare le aggregazioni preferenziali espresse dai votanti.
L'articolo 6 modifica la ripartizione del corpo elettorale in sezioni, al fine di contrastare il controllo delle schede elettorali eventualmente oggetto di scambi clientelari.
Infine, mentre l'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria, dal momento che l'attuazione del presente disegno di legge non comporta nuovi oneri o spese aggiuntive per la finanza pubblica, l'articolo 8 fissa la data di entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, primo comma, numero 5), dopo la parola: «scrutatori» sono aggiunte le seguenti: «sorteggiati tra gli iscritti nell'apposito albo che non abbiano fatto parte dell'ufficio elettorale della medesima sezione nella consultazione elettorale o referendaria immediatamente precedente»;

b) all'articolo 35, primo comma, le parole: «che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «sorteggiati dall'elenco di cui al terzo comma, ma che non abbiano fatto parte dell'ufficio elettorale della medesima sezione nella consultazione elettorale o referendaria immediatamente precedente»;

c) all'articolo 48, primo comma, il secondo periodo è soppresso;

d) dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

«Art. 48-*bis*. - *1*. Il rappresentante di ogni lista di candidati vota, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercita le proprie funzioni purché sia elettore del collegio plurinominale.

2. In particolare, ciascun rappresentante di lista, sia esso effettivo che supplente, indica al momento della nomina, pena la decadenza delle proprie funzioni e la immediata sostituzione, il seggio presso il quale esercitare il proprio diritto di voto, attraverso una autodichiarazione sottoscritta anche dal presidente del seggio di residenza e dal presidente del seggio presso il quale il rappresentante esercita siffatta mansione.

3. Tale autodichiarazione, valida anche se inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata, è allegata ai registri elettorali di entrambi i seggi».

Art. 2.

(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

1. All'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis.* Ciascun rappresentante di ogni lista di candidati, sia esso effettivo che supplente, indica al momento della nomina, pena la decadenza delle proprie funzioni e la immediata sostituzione, il seggio presso il quale esercitare il proprio diritto di voto, attraverso una autodichiarazione sottoscritta anche dal presidente del seggio di residenza e dal presidente del seggio presso il quale il rappresentante esercita siffatta mansione. Tale autodichiarazione, valida anche se inoltrata a mezzo di posta certificata, è allegata ai registri elettorali di entrambi i seggi».

Art. 3.

(Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53)

1. Alla legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

c) aver frequentato l'ultima edizione del corso annuale di formazione sulle procedure elettorali, tenuto dal personale dell'ufficio elettorale municipale per i cittadini iscritti all'albo di cui al comma 1. Tali corsi, effettuati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non comportano ulteriori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica»;

b) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Ciascun rappresentante di ogni lista di candidati, sia esso effettivo che supplente, indica al momento della nomina, pena la decadenza delle proprie funzioni e la immediata sostituzione, il seggio presso il quale esercitare il proprio diritto di voto, attraverso una autodichiarazione sottoscritta anche dal presidente del seggio di residenza e dal presidente del seggio presso il quale il rappresentante esercita siffatta mansione. Tale autodichiarazione, valida anche se inoltrata a mezzo di posta certificata, è allegata ai registri elettorali di entrambi i seggi».

Art. 4.

(Modifica al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

«Art. 40-*bis. - 1.* Il rappresentante di ogni lista di candidati, sia esso effettivo che supplente, indica al momento della nomina, pena la decadenza delle proprie funzioni e la immediata sostituzione, il seggio presso il quale esercitare il proprio diritto di voto, attraverso una autodichiarazione sottoscritta anche dal presidente del seggio di residenza e dal presidente del seggio presso il quale il rappresentante esercita siffatta mansione.

2. Tale autodichiarazione, valida anche se inoltrata a mezzo di posta certificata, è allegata ai registri elettorali di entrambi i seggi».

Art. 5.

(Modifica alla legge 8 marzo 1989, n. 95)

1. All'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo

grado;

c) età non inferiore a diciotto anni al momento della votazione;

d) aver frequentato l'ultima edizione del corso annuale di formazione sulle procedure elettorali, tenuto dal personale dell'ufficio elettorale municipale per i cittadini iscritti all'albo di cui al comma 1. Tali corsi, effettuati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non comportano ulteriori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

Art. 6.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223)

1. All'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «superiore a 1.200, né inferiore a 500» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 2.400, né inferiore a 1.000»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il Ministro dell'interno adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto volto a fissare i criteri per la nuova ripartizione del corpo elettorale in sezioni».

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 862
XVIII Legislatura

Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali
Titolo breve: *modifiche disciplina rappresentanti di lista e membri ufficio elettorale*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria
Seduta
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente
N. 272 (pom.)
7 settembre 2021
N. 186 (ant.)
17 febbraio 2022
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 188 (pom.)
22 febbraio 2022
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 319 (pom.)
22 febbraio 2022
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)
N. 319 (pom.)
22 febbraio 2022
N. 334 (pom.)
12 aprile 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 272 (pom.) del 07/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021
272ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,30.

AFFARI ASSEGNATI

Affare in materia di declassificazione di documenti coperti dal segreto di Stato (n. 915)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente PARRINI, avverte di aver richiesto alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, sulla declassificazione di ulteriori documenti coperti dal segreto di Stato, come convenuto nella prima seduta pomeridiana del 3 agosto.
La Presidenza ha assegnato l'affare alla Commissione affari costituzionali il 5 agosto scorso. Esprime, a tale riguardo, particolare soddisfazione per la tempestiva risposta della Presidenza, che ha consentito di avviare l'esame dell'affare alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva su un tema così rilevante.
Informa, inoltre, che il 4 agosto, facendo seguito a quanto preannunciato, il Presidente del Consiglio ha comunicato alla Presidenza del Senato di aver adottato una direttiva per la declassifica e il versamento anticipato agli Archivi di Stato della documentazione concernente l'organizzazione Gladio e la Loggia P2, precisando che sono da considerare declassificati anche i documenti relativi agli argomenti oggetto di tale direttiva, a suo tempo acquisiti dalle Commissioni parlamentari di inchiesta presso le pubbliche amministrazioni.
Ritiene opportuno lo svolgimento di audizioni, in modo da acquisire informazioni e adottare una risoluzione in cui sia esplicitato l'orientamento della Commissione nel merito, per poi eventualmente predisporre un disegno di legge, come già avvenuto per la questione delle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata.
Propone pertanto di fissare un termine per la segnalazione di soggetti da invitare in audizione per le ore 10 di lunedì 13 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (n. 284)
(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n.53 e rinvio)

La relatrice MANTOVANI (*M5S*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
La direttiva, il cui termine per il recepimento è scaduto il 17 luglio 2021, intende promuovere l'utilizzo di dati aperti e agevolare il riutilizzo, a fini commerciali e non commerciali, delle informazioni detenute da pubbliche amministrazioni, da organismi di diritto pubblico e, a determinate condizioni, anche da imprese pubbliche, per esempio nel settore dei servizi come energia elettrica, gas e trasporti.
Lo schema, predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020, consente di aggiornare la normativa e regolamentare l'utilizzo degli open data, prevedendo altresì se questi devono essere disponibili gratuitamente o a tariffa. La nuova normativa risulterà particolarmente utile per il futuro, in quanto i dati prodotti ed elaborati in modo automatizzato possono creare servizi per i cittadini, sia per lo sviluppo di nuove conoscenze sia per eventuali ricadute economiche.
Illustra quindi nel dettaglio il provvedimento, che si compone di tre articoli.
L'articolo 1 reca numerose novelle al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Nello specifico, il comma 1 ne modifica il titolo in: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE».
Il comma 2 estende l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2006 alle imprese pubbliche che si trovino in determinate condizioni e ai dati della ricerca.
Il comma 3 interviene sulle definizioni del decreto, aggiornandone alcune e introducendone di nuove.
Il comma 4 disciplina quali tipologie di documenti pubblici non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo.
Il comma 5, intervenendo sulle norme di salvaguardia, prevede che il decreto legislativo trovi applicazione anche in coerenza con il Trattato sul diritto d'autore adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996.
Il comma 6 reca la disciplina del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di riutilizzo dei documenti da parte di persone fisiche o giuridiche.
Il comma 7 prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettano a disposizione i propri documenti in formato aperto e leggibile meccanicamente e, laddove possibile, insieme ai rispettivi metadati e dati dinamici per il loro riutilizzo. In particolare, i soggetti pubblici non sono tenuti ad adeguare i documenti o a crearne nuovi o fornire estratti per soddisfare la richiesta se ciò comporti difficoltà sproporzionate e attività eccedenti la semplice manipolazione né a continuare a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo. Con apposita disposizione, inoltre, si prevede che nei casi in cui l'espletamento delle attività ecceda le capacità finanziarie e tecniche delle amministrazioni e degli organismi pubblici, i dati dinamici per il riutilizzo siano resi disponibili entro un termine definito e con

temporanee restrizioni tecniche, da attuare con apposito provvedimento dei titolari dei suddetti dati.
Il comma 8 interviene in materia di tariffazione. In primo luogo, si introduce il principio secondo cui le informazioni del settore pubblico sono rese disponibili per il riutilizzo in modo gratuito, salvo la copertura dei costi effettivi sostenuti per la riproduzione. Tale disposizione non si applica alle biblioteche, alle imprese pubbliche e agli enti pubblici che devono generare autonomamente proventi per coprire i costi relativi ai compiti di servizio pubblico. Si prevede, inoltre, che nel caso in cui le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche richiedano tariffe, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non possa superare i costi effettivi del servizio reso, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Si dispone che le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti lo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico siano individuati in un apposito elenco definito e aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si stabilisce altresì il riutilizzo gratuito delle serie di dati di elevato valore, salvo le ipotesi in cui tali dati siano nella disponibilità delle biblioteche o delle imprese pubbliche qualora ciò determini una distorsione della concorrenza nei pertinenti mercati. Infine, si prevede che le tariffe per il riutilizzo, laddove applicate dagli enti pubblici, siano comunicate all'AgID e sui rispettivi siti siano pubblicate le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe.
Il comma 9 reca disposizioni relative alle licenze standard per il riutilizzo per finalità economiche o non economiche dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli organismi di diritto pubblico e dalle imprese pubbliche.
Il comma 10 prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche siano tenuti a individuare gli strumenti per rendere più facile la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti da essi detenuti, ove possibile accessibili *on-line* e in formati leggibili meccanicamente. Inoltre, chiarisce che il catalogo nazionale dei dati aperti gestito dall' AgID costituisce il punto di accesso unico alle serie di dati.
Il comma 11 introduce la disciplina sul riutilizzo dei dati della ricerca finanziata con fondi pubblici e quando i dati sono resi pubblici da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, mediante archivi gestiti a livello istituzionale o su base tematica.
Il comma 12 prevede l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 36 del 2006.
Il comma 13 è relativo al divieto di accordi di esclusiva.
Il comma 14 prevede che le Linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del decreto legislativo siano adottate dall'AgID con le modalità previste dall'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale.
L'articolo 2, rubricato "Disposizioni finali", prevede l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102.
L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE invita la relatrice a predisporre uno schema di parere da sottoporre alla Commissione per eventuali osservazioni.

La relatrice MANTOVANI (*M5S*) assicura la propria disponibilità ad accogliere le proposte dei componenti della Commissione, da inserire nello schema di parere, che Le saranno inoltrate informalmente anche prima della predisposizione del testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni
(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci
(Discussione del disegno di legge n. 2266, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2310 e rinvio)

Il presidente PARRINI (*PD*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 2310, finalizzato a valorizzare i sindaci, primi referenti politici delle comunità di appartenenza, alle cui funzioni e al cui impegno, diventato sempre più gravoso e rischioso sia in termini di funzioni che di responsabilità giuridica per gli atti adottati (o non adottati), corrisponde un trattamento economico ormai del tutto inadeguato.
A fronte dell'incremento delle responsabilità, l'indennità di funzione è ferma al decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, ridotta del 10 per cento, a decorrere dal 2006, a seguito di una disposizione dalla legge finanziaria dell'epoca. Per restituire dignità all'esercizio di funzioni tanto strategiche e mettere in evidenza il valore che la Repubblica riconosce ai suoi sindaci, il disegno di legge propone di parametrare le relative indennità - ferma restando la loro concreta definizione attraverso un decreto ministeriale - a quelle dei consiglieri regionali e, per quanto riguarda i sindaci metropolitani, a quelle dei presidenti di Regione.
L'articolo 1 del disegno di legge, che modifica l'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che:
a) l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani sia pari al trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali;
b) l'indennità di funzione dei sindaci dei comuni capoluogo di Regione sia pari al 90 per cento del trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali;
c) l'indennità di funzione dei sindaci dei Comuni capoluogo di provincia sia pari al 90 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;
d) l'indennità di funzione dei sindaci dei Comuni delle varie classi demografiche sia pari a una percentuale - a scalare, dall'80 al 25 per cento - del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali.
Il trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali e dei consiglieri regionali, cui il disegno di legge si riferisce, è quello determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 30 ottobre 2012, sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Si tratta di una cifra pari, rispettivamente, a 13.800 euro per il presidente della giunta regionale e per il presidente del consiglio regionale e a 11.200 euro per i consiglieri regionali, determinata a suo tempo - sulla base dell'esperienza della Regione più virtuosa - come limite massimo onnicomprensiva per indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato. Sebbene ogni Regione possa stabilire autonomamente - entro tali limiti - l'ammontare delle indennità di carica e di funzione e dei rimborsi spettanti al proprio presidente, agli assessori e ai consiglieri regionali, e perciò il quadro sia in concreto abbastanza differenziato, l'adozione del parametro citato consente una uniforme determinazione dell'indennità dei sindaci e degli altri amministratori locali per tutto il territorio nazionale.
L'aumento dell'importo dell'indennità di funzione dei sindaci comporterà anche l'aumento dell'importo dell'indennità di funzione dei vice sindaci e degli assessori, che è stabilito in rapporto a quello dei sindaci.
Evidenzia che l'indennità dei sindaci e degli amministratori locali è interamente assoggettata a tassazione sul reddito, quindi, a differenza di quanto accade per le cariche regionali adottate come riferimento, cui sono corrisposte sia voci indennitarie, tassate, sia voci di rimborso, non tassate, l'importo che viene a determinarsi è da intendersi come lordo.

Per fare alcuni esempi concreti, se oggi un sindaco di un Comune fino a 3.000 abitanti percepisce 1.659,38 lordi per dodici mensilità (a seguito dell'incremento disposto, per questi soli Comuni, dal decreto-legge n. 8 del 2017) e un sindaco di un Comune fino a 5.000 abitanti percepisce 1.952,21 lordi, a seguito della riparametrazione proposta la retribuzione sarà pari, per entrambi, a 2.800 euro lordi. Per i Comuni da 10.001 e 30.000 abitanti si passerebbe dagli attuali 2.788,87 euro a 3.920 euro. Per i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia l'indennità viene fissata, indipendentemente dalla popolazione, a 10.080 euro lordi, mentre per i Comuni capoluogo di Regione si prevedono 12.420 euro lordi. Da notare che, secondo la disciplina attuale, il sindaco di un Comune superiore ai 500.000 abitanti percepisce 7.018,65 lordi mensili.
L'articolo 2 quantifica i maggiori oneri in 220 milioni di euro annui, e vi provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Anche il disegno di legge n. 2266, d'iniziativa del senatore La Russa, condivide lo spirito e le finalità del testo già illustrato e interviene del pari sull'articolo 82 del testo unico degli enti locali. Se ne differenzia invece per i parametri utilizzati per incrementare l'indennità dei sindaci. Da un lato, propone l'introduzione di un criterio di equiparazione tra le indennità spettanti ai sindaci delle città metropolitane e quelle dei membri del Parlamento. Dall'altro, prevede un incremento generalizzato, nella misura del 20 per cento, delle indennità spettanti ai sindaci degli altri Comuni italiani.
L'articolo 1 modifica l'articolo 82 del TUEL nel senso appena indicato.
L'articolo 2 ha ad oggetto la copertura finanziaria e istituisce, presso il Ministero dell'intero, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui.
Alla luce dell'identità di oggetto, propone di esaminare congiuntamente i due disegni di legge.

La Commissione conviene.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) segnala che anche il Gruppo della Lega, che peraltro ha sollecitato la calendarizzazione dei provvedimenti su tale argomento prima dell'estate, ha presentato, in materia, il disegno di legge n. 2361. Tuttavia, il testo è ancora all'esame del Servizio per la qualità degli atti normativi. Chiede pertanto che l'esame non prosegua prima della congiunzione di tale proposta.

Il PRESIDENTE assicura che, data l'importanza della materia, sulla quale peraltro vi è un'attenzione trasversale di tutti i Gruppi, si provvederà alla congiunzione dell'esame di ulteriori disegni di legge, non appena questi saranno assegnati alla Commissione. Ovviamente, qualora dovessero svolgersi eventuali audizioni, queste riguarderebbero tutti i disegni di legge presentati sul medesimo argomento. Nel ritenere necessario lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, propone di fissare un termine per l'indicazione dei nominativi di soggetti da audire per le ore 10 di lunedì 13 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2185) ***CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese***
(Discussione e rinvio)

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riferisce sul disegno di legge in titolo, sottolineando che è stato sottoscritto da senatori appartenenti a cinque diversi Gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, ed è finalizzato a sviluppare la funzione consultiva della Corte dei conti, a razionalizzare il controllo preventivo e a rafforzare il controllo concomitante sugli atti di attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza.
Inoltre, intervenendo indirettamente anche sul tema della responsabilità amministrativo-contabile di funzionari e amministratori, la proposta intende creare i presupposti per l'adozione di atti legittimi, in modo da favorire il buon andamento della pubblica amministrazione e ridurre così il fenomeno della "paura della firma", che sempre più spesso finisce per rallentare il buon andamento delle amministrazioni.
Si sofferma, quindi, sul merito del disegno di legge, che si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 prevede che le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendano pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurino la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. Prevede altresì che, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, analoghi pareri siano resi anche dalle sezioni regionali di controllo. Lo stesso articolo inoltre esclude, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.
L'articolo 2 apporta alcune modifiche all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 in materia di controllo preventivo della Corte dei conti.
Innanzitutto, si propone di aggiornare la definizione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge novellata, per estendere il controllo preventivo di legittimità a tutti i contratti di appalto delle amministrazioni dello Stato, siano essi di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 35 del codice dei contratti pubblici.
Vengono poi inseriti tre commi aggiuntivi allo stesso articolo della legge n. 20 del 1994. Il primo dimezza i termini per il controllo preventivo sui contratti delle amministrazioni dello Stato, prevede che questi abbiano carattere perentorio e che la procedura di controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione. Il secondo e il terzo comma aggiuntivo introducono invece la possibilità, per le Regioni e gli enti locali, in presenza di un'apposita norma di legge regionale o statutaria (da adottare previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti), di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto. Anche in questi casi, i termini per la procedura di controllo sono dimezzati.
L'articolo 3 ha ad oggetto il rafforzamento del controllo concomitante, di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 76 del 2020 (decreto semplificazioni), e prevede che la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, ne assicuri l'immediato svolgimento su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal PNRR. Stabilisce inoltre che, in caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, informandone contestualmente il Ministro competente, possa nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione.
L'articolo 4, infine, interviene in materia di riorganizzazione interna della Corte dei conti.
Al comma 1, il disegno di legge prevede che il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotti, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 20 del 1994, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1999. I primi sono quelli concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese, mentre i secondi hanno ad oggetto il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge. Si precisa inoltre che mediante tali atti sono organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 (funzioni di controllo) e 103 (funzioni giurisdizionali) della Costituzione.

Lo stesso articolo interviene, al comma 2, anche sulla composizione del consiglio di presidenza della Corte dei conti, prevedendo che i quattro rappresentanti del Parlamento che ne fanno parte (eletti ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15), possano essere confermati una sola volta.
Il comma 3 applica inoltre al personale amministrativo della Corte dei conti le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge n. 111 del 2007. Si tratta dell'estensione di disposizioni concernenti il Consiglio superiore della magistratura, il quale, con proprio regolamento, disciplina il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, nonché le indennità del personale non appartenente al proprio ruolo organico che vi svolga attività correlate a specifiche esigenze funzionali ed organizzative.
Infine, il comma 4 stabilisce che le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti siano pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.
Nel ritenere particolarmente rilevante la materia trattata, auspica che si possa svolgere un ciclo di audizioni approfondite ed estese non solo al presidente e al consiglio di presidenza della Corte dei conti, ma anche a professori di diritto ed esperti.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la segnalazione di soggetti da invitare in audizione per le ore 12 di venerdì 10 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(862) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali***
(Esame e rinvio)

Il relatore GARRUTI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Gaudiano, che si compone di otto articoli recanti una serie di interventi normativi in materia di processo elettorale, volti a superare alcune distorsioni del voto e possibili rallentamenti procedurali.
L'articolo 1 modifica il testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In particolare, dispone il sorteggio dei presidenti di seggio e degli scrutatori tra i soggetti iscritti nell'apposito albo che non abbiano fatto parte dell'ufficio elettorale della medesima sezione nella consultazione elettorale o referendaria immediatamente precedente. Delinea, al contempo, la procedura di voto dei rappresentanti di lista, prevedendo che il rappresentante di ogni lista di candidati voti, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercita le proprie funzioni purché sia elettore del collegio plurinominale. In particolare, ciascun rappresentante di lista indica al momento della nomina, pena la decadenza delle proprie funzioni e la immediata sostituzione, il seggio presso il quale esercitare il proprio diritto di voto, attraverso un'autodichiarazione sottoscritta anche dal presidente del seggio di residenza e dal presidente del seggio presso il quale il rappresentante esercita la propria mansione.
Un'analoga previsione è introdotta dall'articolo 2 anche nel testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993.
L'articolo 3 introduce la disposizione nella legge n. 53 del 1990, in tema di misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.
L'articolo 4 introduce invece la disposizione sul voto dei rappresentanti di lista anche nel testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.
Gli articoli 3 e 5, inoltre, definiscono i criteri di ammissione, rispettivamente, all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale e all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. In particolare, si prevede la frequenza dell'ultima edizione di un corso annuale di formazione sulle procedure elettorali per i cittadini iscritti ai relativi albi, tenuto dal personale dell'ufficio elettorale municipale.
L'articolo 6 novella il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, modificando i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni. In particolare, prevede che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 2.400, né inferiore a 1.000 (in luogo dei limiti vigenti di 1.200 e 500 iscritti).
Infine, l'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 8 fissa la data di entrata in vigore del provvedimento.
Segnala, quindi, l'opportunità di costituire un comitato ristretto, per agevolare l'individuazione di un percorso condiviso, come già fatto su provvedimenti relativi alla materia elettorale.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno valutare prima se sia necessario svolgere audizioni per eventuali approfondimenti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) propone di fissare comunque un termine, entro il quale i Gruppi potranno eventualmente indicare i nominativi di soggetti da audire, qualora lo ritengano necessario.

Acquisito il consenso dei rappresentanti di tutti i Gruppi, il PRESIDENTE propone di fissare tale termine per le ore 12 di venerdì 10 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Discussione e rinvio)

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la particolare importanza che annette al tema oggetto del disegno di legge in esame, in quanto - al di là delle innovazioni introdotte negli anni a livello normativo - i fatti di cronaca dimostrano ancora oggi la gravità del problema derivante dall'utilizzo dell'amianto, soprattutto in alcune zone del Paese, come Monfalcone e Casale Monferrato, dove a causa del mesotelioma pleurico muoiono tutt'ora circa 1.500 persone all'anno.
Anche se la legge n. 257 del 1992 ha messo al bando in Italia tutti i prodotti contenenti amianto, per una bonifica completa serviranno ancora 30-40 anni. Sarà quindi necessario prevedere incentivi per il settore dell'edilizia, affinché provvedano alla eliminazione di questo pericoloso materiale dalle costruzioni e dai cantieri, oltre a ristori economici per le famiglie delle persone colpite da questa gravissima malattia.
Il disegno di legge in esame, d'iniziativa della senatrice Marin e altri, prevede, all'articolo 1, il riconoscimento del 28 aprile quale Giornata in memoria delle vittime dell'amianto, al fine di conservare e di rinnovare la memoria della tragedia di tutte le persone che sono decedute a causa di malattie asbesto-correlate, contratte nell'esercizio della loro attività lavorativa o in forma indiretta per esposizione ambientale o familiare. La data corrisponde a quella già individuata dall'Organizzazione

internazionale del lavoro (ILO) come «Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro». La Giornata è considerata solennità civile ai sensi della legge n. 260 del 1949.
L'articolo 2 prevede l'assegnazione di un riconoscimento onorifico ai Comuni, già sede di impianti che hanno prodotto o che hanno utilizzato l'amianto e conseguentemente hanno registrato nella popolazione un numero consistente di decessi causati da malattie asbesto-correlate. Il riconoscimento onorifico consiste in una speciale medaglia che può essere apposta sul gonfalone del Comune, con relativo attestato.
L'articolo 3 fissa le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione del riconoscimento: queste devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della deliberazione del consiglio comunale richiedente, contenente una relazione descrittiva delle condizioni che hanno determinato l'esposizione all'amianto e delle attività intraprese dal comune al fine di bonificare, prevenire e sensibilizzare sul tema, nonché da un'apposita documentazione attestante i casi di malattie asbesto-correlate e i conseguenti decessi.
L'articolo 4 prevede l'istituzione di una commissione per l'esame delle domande. Tale commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione procede anche alla determinazione delle caratteristiche della medaglia, che reca la scritta «La Repubblica italiana ricorda», nonché dell'attestato.
L'articolo 5 determina le modalità di conferimento del riconoscimento.
L'articolo 6 stabilisce, infine, gli oneri finanziari.
In questo modo, a fronte di una spesa modesta, si potrebbe dare un segno tangibile non solo come testimonianza e ricordo nei confronti delle vittime, ma come impegno a proseguire l'opera di bonifica e ad aiutare le famiglie delle persone malate o decedute.
Ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali, quanto meno per un confronto con le associazioni che si occupano del problema della diffusione delle malattie asbesto-correlate, in modo da comprendere bene le dimensioni della situazione attuale e valutare la necessità di ulteriori iniziative parlamentari a sostegno delle famiglie coinvolte.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) sottolinea la condivisione convinta degli obiettivi e delle motivazioni del disegno di legge in esame da parte del Gruppo M5S, che ha sempre espresso vicinanza alle persone colpite da questa malattia nonché attenzione alla correlata problematica ambientale.
Chiede pertanto di aggiungere le firme di tutti i componenti del Gruppo al testo.
Ritiene altresì opportuno proseguire l'esame del disegno di legge in sede deliberante, per accelerarne la definizione.

Il PRESIDENTE precisa che in questa fase non è più possibile sottoscrivere il disegno di legge. Resta tuttavia agli atti l'intenzione manifestata dagli esponenti del Gruppo del Movimento 5 stelle.
Quanto alla proposta di proseguire l'esame in sede deliberante, ricorda che è necessario acquisire il consenso unanime dei Gruppi e quello del Governo.

I senatori BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) , ROJC (*PD*) , VITALI (*FIBP-UDC*) , RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*) e MALAN (*FdI*) , a nome dei rispettivi Gruppi, acconsentono alla richiesta di riassegnazione in sede deliberante.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), pur anticipando che la Lega è favorevole ad accelerare quanto più possibile l'approvazione definitiva del disegno di legge, ravvisa l'opportunità di una interlocuzione preventiva con la prima firmataria del testo su tale proposta.

Il PRESIDENTE avverte che, ove acquisito il consenso di tutti i Gruppi, sarà inviata formale richiesta

alla Presidenza del Senato e quindi al Governo affinché possa esprimersi sulla proposta di proseguire la discussione in sede deliberante. Nel frattempo, i lavori potranno proseguire in sede redigente. In ogni caso, anticipa che, dopo le audizioni, potrà essere costituito un comitato ristretto per snellire il più possibile l'iter del provvedimento.
Propone quindi di fissare un termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione per le ore 12 di venerdì 10 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute di domani, mercoledì 8 settembre, già convocate per le ore 9 e 15, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 186 (ant.) del 17/02/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 186
GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2022

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,10

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 862 (MODIFICHE DISCIPLINA RAPPRESENTANTI DILISTA E MEMBRI UFFICIO ELETTORALE) DI: PREF. FABRIZIO ORANO, DIRETTORE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO; DOTT. ANTONIO FLORIDIA, DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO ELETTORALE PRESSO LA REGIONE TOSCANA; FRANCA BIGLIO, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 188 (pom.) del 22/02/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 188
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA DI ROBERTO GIMIGLIANO, FUNZIONARIO DIRETTIVO RESPONSABILE DEL SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO DEL COMUNE DI SANREMO, E DI SERGIO SANTI, IN RAPPRESENTANZA DI ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 862 (MODIFICHE DISCIPLINA RAPPRESENTANTI DI LISTA E MEMBRI UFFICIO ELETTORALE)

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 319 (pom.) del 22/02/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
319ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Granato è entrata a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Grimani.
Riferisce quindi l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di esaminare prioritariamente i provvedimenti a cui i Gruppi annettono particolare rilevanza e su cui si possa costruire un'ampia convergenza.
Si è pertanto concordato di avviare l'esame dei disegni di legge n. 2462 ("Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico"), su segnalazione del gruppo di Forza Italia; n. 2229 ("Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza") e n. 1444 ("Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia") su indicazione del gruppo della Lega; n. 2495 ("Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi"), su richiesta del gruppo del Movimento 5 stelle, che ha altresì richiesto di proseguire nell'esame del disegno di legge n. 1650 ("Imprese sociali di comunità").
Il gruppo di Forza Italia, inoltre, ha chiesto di esaminare il disegno di legge n. 2461 (Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235) assegnato in seduta riunita con la Commissione giustizia; il senatore Bressa invece ha chiesto di proseguire l'esame dei disegni di legge nn. 10 e connessi (lingue minoritarie) in riunita con la 3ª Commissione. La calendarizzazione verrà concordata nelle competenti sedi.
Avverte, infine, che l'Atto Camera n. 3431 (decreto-legge n. 228 del 2021, recante proroga di termini

legislativi), che sarà trasmesso nella giornata di oggi al Senato e assegnato verosimilmente alla 1ª Commissione, è già calendarizzato in Aula giovedì mattina, essendo prevista la scadenza per il 28 febbraio.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" (n. 1055)
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore Garruti ha chiesto di rinviare l'esame a domani perché impegnato nella riunione dei Capigruppo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di sapere quando è prevista la votazione dello schema di parere.

Il PRESIDENTE precisa che nella seduta di domani il relatore procederà solo alla illustrazione. I commissari potranno già fargli pervenire proposte da inserire nel testo.
Non essendoci richieste di intervento, dispone il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(862) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali***
(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre 2021.

Il PRESIDENTE comunica che si è concluso oggi il ciclo di audizioni informali programmate. Tuttavia, a seguito della richiesta formulata dal senatore Toninelli nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, appena conclusa, di esaminare in via prioritaria altri disegni di legge, dispone il rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 settembre 2021.

Il presidente PARRINI (*PD*) relatore, comunica che si è concluso oggi il ciclo di audizioni informali programmate.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che, dalle audizioni, sono emersi spunti di riflessione su un tema solo apparentemente circoscritto a poche aree del Paese, ma in realtà di rilevo nazionale e quindi da approfondire come tale. Infatti, sebbene l'impiego dell'amianto sia ormai superato, grazie al contributo della scienza che ne ha accertato la pericolosità per la salute pubblica, è ancora necessario intervenire su tutto il territorio nazionale per rimuovere le coperture realizzate con questo materiale.
Pertanto, ritiene meritevole di sostegno il disegno di legge in esame, che propone di istituire una Giornata nazionale per le vittime dell'amianto, in segno di memoria per quanto accaduto in passato e di monito per il futuro.
Segnala che alcuni auditi hanno proposto di prevedere un meccanismo premiale per i Comuni che si distingueranno nell'attività di bonifica. Se vi fosse un'ampia condivisione, si potrebbe apportare questa modifica al testo e approvarlo in tempi rapidi, per sottoporlo quanto prima all'esame dell'Assemblea.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) concorda con le considerazioni del senatore Augussori. In realtà, ritiene che l'istituzione di Giornate celebrative non sia il modo migliore per offrire un sostegno efficace alle comunità colpite dalle patologie connesse all'esposizione all'amianto. È tuttavia evidente la necessità di affrontare questo problema, che - sebbene non sia in primo piano nel dibattito pubblico - coinvolge migliaia di cittadini. Ancora oggi, infatti, ci sono capannoni con la copertura in amianto abbandonati e in grave stato di deterioramento, che richiedono urgenti interventi di bonifica. È quindi opportuno prevedere aiuti per i Comuni che devono provvedere in tal senso.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.
Ritiene che si possa procedere alla fissazione del termine per gli emendamenti.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) valuta non necessaria l'istituzione di un Comitato ristretto in questa fase, a meno che non ci siano richieste specifiche in tal senso. Se vi fosse l'accordo di tutti i Gruppi, si potrebbe predisporre una proposta di modifica per prevedere un sostegno ai Comuni che si impegneranno nelle attività di bonifica dall'amianto.

Il PRESIDENTE ricorda che il Comitato ristretto ha lo scopo di trovare una sintesi tra gli emendamenti e in tale direzione vi si può ricorrere sia prima della fase emendativa, per affinare il testo base, sia dopo la presentazione degli emendamenti, per trovare un accordo sulle proposte da approvare.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che si potrà discutere anche informalmente dell'eventuale proposta emendativa. In ogni caso, si rimette alla Commissione.

Non essendoci richieste di istituire un Comitato ristretto, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 15 di lunedì 28 febbraio.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1785) ***Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che la relatrice ha predisposto un nuovo testo, già inviato informalmente ai componenti della Commissione.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che il testo adottato in sede di Comitato ristretto presenta differenze sostanziali rispetto a quello in titolo.

La relatrice VALENTE (*PD*) sottolinea di aver illustrato nella riunione del Comitato ristretto le principali novità che sarebbero state introdotte nel nuovo testo e che in quella sede non vi erano state obiezioni.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) precisa di non aver potuto partecipare alla scorsa riunione del Comitato ristretto.

Il PRESIDENTE rileva che, da un punto di vista metodologico, la procedura seguita è stata corretta: nella scorsa riunione del Comitato ristretto, la relatrice aveva annunciato la predisposizione di un nuovo testo, che sarebbe poi stato presentato in plenaria per essere eventualmente adottato come testo base. Tuttavia, se si avverte l'esigenza di discutere su questioni sostanziali, sarebbe opportuno farlo in una sede ristretta.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) conferma che le questioni che intende porre riguardano il merito del provvedimento.

La relatrice VALENTE (*PD*) ritiene che si possa discutere anche in plenaria delle eventuali correzioni da apportare al testo, per non appesantire l'iter del disegno di legge, a meno che non si tratti di questioni particolarmente complesse.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene preferibile convocare una ulteriore riunione del Comitato ristretto.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta della senatrice Riccardi, propone di convocare al più presto una nuova riunione del Comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

IlPRESIDENTE comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 862 (Modifiche disciplina rappresentanti di lista e membri ufficio elettorale) e 1359 (Istituzione della giornata in memoria delle vittime dell'amianto) saranno pubblicati sulla pagina

web della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 334 (pom.) del 12/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 12 APRILE 2022
334ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e per l'interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, nel quale si è convenuto, con riferimento all'Affare assegnato n. 1144 sul Metaverso, di fissare per le ore 12 di martedì 19 aprile il termine per l'indicazione dei soggetti da audire, che saranno convocati secondo una ripartizione per categorie di argomenti.
Comunica che il Gruppo FdI ha chiesto di iniziare l'esame del disegno di legge costituzionale n. 2508 (Istituzione di un'Assemblea per la riforma della Costituzione in deroga all'articolo 138 della Costituzione), d'iniziativa del senatore La Russa e altri, in luogo del disegno di legge n. 748 (Tutela e valorizzazione della lingua italiana), d'iniziativa del senatore Iannone e altri, precedentemente indicato come prioritario.
Avverte altresì che il Gruppo M5S ha chiesto di proseguire l'esame del disegno di legge n. 862 (Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali), d'iniziativa della senatrice Gaudiano e altri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(865-B) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il***

superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità , approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica e in prima deliberazione, senza modificazioni, dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore GARRUTI (*M5S*) illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, che introduce nel testo della Costituzione il riconoscimento del grave e permanente svantaggio derivante dall'insularità.
Rammenta che il provvedimento è stato approvato, in prima deliberazione, dal Senato il 3 novembre 2021 e dalla Camera lo scorso 30 marzo.
Segnala che, non essendo state apportate modifiche al lavoro svolto in prima lettura al Senato, è ora possibile procedere in tempi rapidi alla seconda deliberazione richiesta dall'articolo 138 della Costituzione, che non prevede la possibilità di apportare modifiche, ma richiede una maggioranza qualificata per l'approvazione.
Per quanto riguarda l'andamento dell'esame in prima deliberazione, ricorda che il testo è stato definito dalla Commissione affari costituzionali a partire da una proposta d'iniziativa popolare e che è stato svolto, a partire dal mese di maggio del 2020, un articolato ciclo di audizioni informali, che ha coinvolto, tra gli altri, costituzionalisti, rappresentanti di enti territoriali insulari ed esponenti di numerose associazioni e comitati.
Il testo approvato dal Senato e dalla Camera si compone dunque di un unico articolo che modifica l'articolo 119 della Costituzione, prevedendo che la Repubblica riconosca le peculiarità delle isole e promuova le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce all'unanimità al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 865-B.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) ***FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il relatore TONINELLI (*M5S*) chiede alla Presidenza di sollecitare la Commissione bilancio affinché si pronunci in tempi brevi.

Il PRESIDENTE assicura che si farà interprete dell'esigenza rappresentata dal relatore.
Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2410) *RUOTOLO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro*

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza fissata per le ore 12 di giovedì 7 aprile, sono stati presentati 17 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore MALAN (*FdI*) precisa di aver presentato alcune proposte di modifica all'articolo 1, con l'intento, già enunciato nel corso del dibattito, di caratterizzare meglio l'oggetto della commemorazione, evitando di circoscriverlo eccessivamente. Secondo il testo all'esame, infatti, sarebbero ricordati solo gli immigrati vittime sia di odio razziale sia di sfruttamento sul lavoro.
L'emendamento 9, invece, propone di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, ove si stabilisce che, in occasione della Giornata nazionale, sia osservato un minuto di silenzio in tutti i luoghi pubblici e privati. Ritiene che da tale disposizione possano sorgere problemi soprattutto per gli uffici pubblici, ad esempio sul piano disciplinare, nel caso in cui non vi si desse corso.
Con gli emendamenti 2.1 e 3.1 si propone di sopprimere, rispettivamente, gli articoli 2 e 3, in quanto pleonastici, dal momento che già adesso è possibile per le istituzioni pubbliche e quelle scolastiche organizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, cerimonie, iniziative e momenti di ricordo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che anche gli emendamenti del Gruppo della Lega mirano essenzialmente ad ampliare l'ambito del disegno di legge, in modo da non escludere dalla commemorazione quelle persone che non abbiano tutti e tre i requisiti indicati: essere immigrati, vittime dell'odio razziale e sfruttati sul posto di lavoro.
Se si volesse mantenere invece questa impostazione, ritiene necessario precisare quanto meno che gli immigrati siano "regolari", come si propone con l'emendamento 1.6.
A proposito del minuto di silenzio, per evitare i rischi prefigurati dal senatore Malan, con l'emendamento 1.10 propone di circoscrivere la disposizione alle sedute assembleari degli organi elettivi previste per il giorno della commemorazione.
Infine, piuttosto che sopprimere gli articoli 2 e 3, ritiene preferibile modificare l'articolo 4, nel senso di prevedere con l'emendamento 4.1 una mera facoltà - e non un obbligo - per la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di assicurare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione.

Terminata la fase di illustrazione, si apre un dibattito.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottolinea che l'obiettivo del disegno di legge è proprio quello di commemorare gli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro.

Il senatore RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*) concorda con la considerazione del senatore Bressa. Ricorda che l'iniziativa legislativa prende spunto dalla strage avvenuta il 18 settembre 2008, a Castel Volturno, nella quale morirono sette persone, tra cui sei immigrati africani. Tuttavia, la commemorazione potrà essere declinata in modo differente, a seconda dei tanti episodi di violenza aggravata dall'odio razziale, come l'omicidio avvenuto a Colleferro di Willy Duarte, nato in Italia. Purtroppo gli episodi si ripetono in tutto il Paese e per questo si tenta di intervenire a livello educativo, nelle scuole.

La relatrice ROJC (*PD*), nel concordare con il senatore Ruotolo, si dichiara disponibile al confronto

nell'ambito di un Comitato ristretto, purché non si snaturi il principio ispiratore del disegno di legge, che ha soprattutto un significato etico.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) conviene sulla proposta di istituire un Comitato ristretto, dal momento che anche in passato in quella sede si è riusciti a individuare un orientamento condiviso, sia pure partendo da posizioni molto differenti. Ritiene pertanto possibile trovare un'intesa, senza perdere di vista la finalità del provvedimento.

Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta della relatrice, comunica che è istituito un Comitato ristretto.

I senatori ROJC (*PD*), RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*), BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), MANTOVANI (*M5S*), VITALI (*FIBP-UDC*), AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) e MALAN (*FdI*) comunicano che rappresenteranno i rispettivi Gruppi nel Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 5) ***Documento di economia e finanza 2022, allegati e relativo annesso***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, riferisce sul Documento di economia e finanza 2022 che, insieme all'annessa Relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Si evince uno scostamento finanziario dai precedenti obiettivi in termini di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni, dal cui computo sono escluse le misure considerabili una tantum dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica, per il quale è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.
In termini, invece, di indebitamento netto complessivo, il Documento in esame conferma i valori previsti dal precedente quadro programmatico, definito dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2021 e dal Documento programmatico di bilancio per il 2022. La conferma di questi ultimi valori determina il conseguimento di un margine di risorse finanziarie disponibili, in quanto il quadro tendenziale condurrebbe a valori di indebitamento netto inferiori a quelli già programmati e ora oggetto di conferma.
In merito all'impiego di tali margini - pari a 0,5 punti percentuali di PIL per l'anno in corso, a 0,2 punti per il 2023 e a 0,1 punto per ciascuno degli anni 2024 e 2025 - il DEF e l'annessa Relazione indicano che, con un decreto-legge di prossima emanazione, saranno adottate misure per: ripristinare le dotazioni di alcuni fondi; disporre ulteriori interventi per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti; assicurare la necessaria liquidità alle imprese e sostenere quelle più danneggiate dalle sanzioni nei confronti della Russia, anche rifinanziando il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; rafforzare le politiche di accoglienza nei confronti dei profughi ucraini; adeguare i fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici rispetto alla dinamica imprevista dei costi dell'energia e delle materie prime, al fine di continuare a sostenere sia la risposta del sistema sanitario alle attuali emergenze sia i settori maggiormente colpiti dalle stesse.
Nel nuovo scenario programmatico il tasso di crescita del PIL è pari al 3,1 per cento quest'anno per poi scendere al 2,4 per cento nel 2023, all'1,8 per cento nel 2024 e all'1,5 per cento nel 2025, mentre il precedente quadro programmatico prevedeva un incremento pari al 4,7 per cento nell'anno in corso, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024.
La previsione del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL si attesta al 5,6 per cento per l'anno in corso, al 3,9 per cento per il 2023, al 3,3 per cento per il 2024 e al 2,8 per cento per il 2025, con conferma dei valori del precedente quadro programmatico, fino al 2024.

Riguardo invece all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni, il nuovo quadro prevede un tasso pari al 5,9 per cento per il 2022, al 4,5 per cento per il 2023, al 4 per cento per il 2024 e al 3,6 per cento per il 2025, mentre nel Documento programmatico di bilancio per il 2022 si prevedeva un valore pari al 5,4 per cento per l'anno in corso, al 4,4 per cento per il 2023 e al 3,8 per cento per il 2024.
È previsto inoltre un tasso di disoccupazione pari all'8,6 per cento per l'anno in corso, all'8,1 per cento per il 2023, all'8 per cento per il 2024 e al 7,9 per cento per il 2025. Il Documento programmatico di bilancio per il 2022 prevedeva invece un tasso di disoccupazione pari al 9,1 per cento per l'anno in corso, all'8,4 per cento per il 2023 e al 7,7 per cento per il 2024.
Il rapporto debito/PIL è fissato per il 2022 al 147 per cento e si riduce progressivamente negli anni successivi al 145,2 per cento nel 2023, al 143,4 per cento nel 2024 e al 141,4 nel 2025.
Il Documento si compone di tre sezioni: Programma di stabilità dell'Italia, Analisi e tendenze della finanza pubblica e Programma nazionale di riforma, cui si aggiunge un annesso recante la Relazione al Parlamento che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo (OMT).
Nella sezione I, tra le misure previste nell'ambito della manovra di finanza 2022, si segnalano, per i profili di competenza della 1ª Commissione, le risorse previste per il conseguimento della parità di genere e le misure a favore degli enti territoriali: la riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'assegnazione di risorse per il risanamento dei Comuni che presentano deficit strutturali imputabili a caratteristiche socio-economiche o di quelli con meno di 5.000 abitanti che si trovino in difficoltà economiche; l'attribuzione di contributi ai Comuni sedi di Città metropolitane con disavanzo pro capite superiore a 700 euro. A questi interventi si aggiungono il rifinanziamento del trasporto pubblico locale, i contributi per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province e Città metropolitane, le risorse per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, per il sostegno dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome e per lo sviluppo dei servizi sociali per le Regioni Sicilia e Sardegna.
Sempre per i profili di competenza della Commissione, nell'ambito della sezione III, si segnalano le riforme che riguardano la pubblica amministrazione. Innanzitutto si intende migliorare i meccanismi di accesso e le procedure di selezione e favorire il ricambio generazionale del personale. In secondo luogo, il Governo si è impegnato a semplificare norme e procedure per facilitare gli investimenti previsti dal PNRR, oltre che a valorizzare alcune buone pratiche e innovazioni normative di successo. Inoltre, il Governo intende investire su qualificazione e riqualificazione delle risorse umane nonché sulla digitalizzazione quale strumento trasversale per realizzare pienamente le riforme previste.
Molte misure previste nel PNRR e relative alla pubblica amministrazione sono state già avviate nel 2021, in particolare la riforma del pubblico impiego e la revisione dei meccanismi di accesso e reclutamento. In attuazione della riforma dei meccanismi di selezione del personale, da novembre scorso è attivo il nuovo portale di reclutamento 'inPA' per la mappatura delle opportunità di lavoro e sono state avviate le procedure per il reclutamento di 2.800 funzionari per il Mezzogiorno e di 1.000 esperti per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nell'attuazione del PNRR. È stato disposto anche un ampliamento delle facoltà di assunzione per i Comuni, che per realizzare gli interventi del PNRR possono assumere personale in possesso di specifiche professionalità. In questo ambito si concentreranno anche gli investimenti per la formazione dei dipendenti pubblici. Per quanto riguarda la revisione dei meccanismi di accesso e reclutamento, nel 2021 sono entrati in vigore i relativi decreti e il processo verrà completato nel primo semestre 2022, quando saranno adottati i provvedimenti attuativi necessari, verranno sviluppate e implementate sul portale InPA ulteriori funzionalità e si concluderà l'intervento di riordino del sistema di classificazione professionale.
Anche le misure necessarie al rafforzamento della macchina amministrativa e alla semplificazione per la gestione del PNRR sono state adottate nel 2021, con la definizione della struttura di governance del PNRR, l'introduzione di un sistema di archiviazione per audit e controlli per monitorare l'attuazione

del Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza e la semplificazione di alcune procedure direttamente collegate all'attuazione del piano. Inoltre, è in corso la definizione delle modalità attuative della riforma per la semplificazione e la standardizzazione delle procedure nell'ambito dell'Agenda per la semplificazione ed è stata avviata la mappatura dei procedimenti e delle attività coinvolti nel processo. Entro la prima metà del 2022 è prevista la creazione di un portale in cui pubblicare i dati relativi alla durata delle procedure per tutte le amministrazioni.
Ricorda che alla transizione digitale è destinata la parte più corposa delle risorse totali del PNRR, secondo due linee principali di intervento: infrastrutture e connettività a banda ultra-larga, da una parte, e trasformazione della pubblica amministrazione in chiave digitale, dall'altra.
Tra le azioni già intraprese e in corso di attuazione nel 2022 rientrano: l'approvazione del progetto di fattibilità per la realizzazione e la gestione della infrastruttura cloud della PA, il Polo strategico nazionale (PSN), l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e l'individuazione dei programmi per la sperimentazione del Servizio civile digitale. L'AgID inoltre ha adottato le linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND).
Nell'ambito delle politiche per la parità di genere, oltre alle iniziative volte a incrementare la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, è in corso la definizione di un "Sistema nazionale di certificazione della parità di genere" che accompagni e incentivi le imprese a adottare iniziative adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche. Va infine segnalato il recente inserimento, nell'ambito delle procedure per la stipulazione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e dal Piano complementare, di disposizioni relative all'introduzione, nei bandi di gara, di criteri orientati verso gli obiettivi di parità di genere come requisiti necessari e premiali delle offerte. Sempre in tema di pari opportunità, si segnala la presentazione nel corso del 2021 della prima Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e il nuovo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, oltre all'istituzione, con la legge di bilancio per il 2022, di una cabina di regia interistituzionale contro la violenza sessuale e di genere e di un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.
Con riguardo alle politiche giovanili, si segnala l'istituzione del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo presso il Ministero dell'istruzione e le risorse destinate al Servizio civile universale.
Seguono poi le politiche per l'inclusione dei cittadini migranti o con background migratorio che si inseriscono nella cornice europea del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo e del Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027, e con l'asse strategico "Inclusione sociale" e la Missione 5 "Coesione e inclusione" del PNRR. In particolare, il Governo proseguirà l'impegno contro il lavoro sommerso e lo sfruttamento dei migranti e accompagnerà l'accesso alle politiche attive del lavoro, l'inserimento socio-lavorativo e l'autonomia di migranti particolarmente vulnerabili, come richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta, di sfruttamento o di violenza di genere. Sono previste azioni per favorire la partecipazione e l'inclusione socio-lavorativa delle donne migranti, vittime di una doppia penalizzazione per genere e status.
A completamento della manovra di bilancio 2023-2025, il Governo ha dichiarato quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge che investono i profili di competenza della 1ª Commissione:
- "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione",

- Revisione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali.
L'annesso al Documento contiene la Relazione del Governo al Parlamento che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo e con la quale si chiede l'autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio periodo.
Si ricorda che il profilo programmatico degli obiettivi di finanza pubblica, definito con la Nota di aggiornamento al DEF 2021 del 29 settembre scorso, prevedeva una progressiva riduzione

dell'indebitamento netto dal 5,6 per cento del PIL nel 2022, al 3,9 per cento nel 2023 e al 3,3 per cento nel 2024.
Concludendo, alla luce di quanto sopra, propone di esprimere alla Commissione bilancio un parere favorevole.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità circa l'affermazione sull'ampliamento delle facoltà di assunzione per i Comuni, in quanto tale misura, a quanto le consta, non sarebbe ancora stata implementata, tanto che i Comuni si trovano in gravi difficoltà, anche per la mancata emanazione dei decreti attuativi per l'assunzione di personale per gli uffici tecnici.

Il PRESIDENTE, relatore, ritiene che si potrebbe formulare una sollecitazione al Governo affinché verifichi la effettiva attuazione delle misure indicate nella relazione al Documento.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) osserva che si potrebbe cogliere l'occasione per una verifica sul reclutamento di personale nel complesso, considerato che anche il portale InPA presenta problemi di funzionamento.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), nel concordare con la senatrice De Petris, sottolinea che il portale InPA non risponde affatto alle attese, quindi sarebbe opportuno un confronto con il Ministero per la pubblica amministrazione sulle scelte effettuate.

Il PRESIDENTE sottolinea l'esigenza di scindere l'espressione del parere alla Commissione bilancio dall'approfondimento sulla questione dell'attuazione del PNRR in merito al reclutamento di personale, per la quale si potrebbe procedere all'audizione dei Ministri competenti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) rileva un'ulteriore criticità nel passaggio, a pagina 75 della Sezione III, relativo alla vulnerabilità dei richiedenti asilo. Sottolinea che tale condizione non discende automaticamente dallo status di richiedente asilo. Ritiene opportuno, pertanto, un approfondimento, prima di votare la proposta di parere.

Il sottosegretario SIBILIA precisa che la vulnerabilità è riconosciuta dalle commissioni territoriali, dopo l'apposito colloquio.

Il PRESIDENTE sottolinea che la relazione riporta testualmente il Documento del Governo. Si potrebbe tutt'al più integrare la proposta di parere favorevole con alcune osservazioni - che invita a formulare per la seduta già convocata per le ore 10 di domani, mercoledì 13 aprile - al fine di chiedere al Governo un chiarimento sulle criticità evidenziate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2410

G/2410/1/1

Montevecchi, De Lucia, Vanin, Corbetta, Croatti, Gaudiano, Lanzi, Pavanelli, Trentacoste

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro" (AS 2410);

premesso che:

lo Stato italiano ha varato nel 2020 con il cd. 'Decreto Rilancio' un programma di regolarizzazione delle persone migranti irregolari con il duplice obiettivo di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari. In particolare, il programma prevedeva due procedure amministrative per consentire ai migranti senza documenti di regolarizzare la propria posizione. Nella prima ipotesi, limitata ai settori agricolo (compreso l'allevamento e la pesca), di assistenza alla persona e al lavoro domestico, l'istanza doveva essere presentata dal datore di lavoro per rapporti già esistenti ma non regolarizzati o per nuovi contratti in questi settori, a patto che i cittadini stranieri potessero dimostrare di essere in Italia da prima dell'8 marzo 2020. Nella seconda ipotesi, invece, si consentiva alle persone senza documenti di richiedere un permesso di soggiorno di sei mesi per attesa occupazione, purché fossero titolari di un permesso di soggiorno scaduto dopo il 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo, e potessero dimostrare di aver già lavorato nel settore agricolo o di assistenza alla persona o domestico prima di quella data;

secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno, sono pervenute 207.542 richieste di regolarizzazione dai datori di lavoro, l'85% delle quali per il lavoro domestico e servizi di assistenza alla persona e solo il 15% per l'agricoltura. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è stato richiesto da 12.986 persone;

considerato che:

a seguito della conclusione del programma di regolarizzazione sono emerse una serie di criticità riportate anche da Human Rights Watch in un articolo del 18 dicembre 2020 dal titolo: 'Italia: i difetti delle procedure di regolarizzazione dei migranti', tra cui si segnala in particolare il ristretto campo di applicazione degli aventi diritto al programma;

le condizioni di sfruttamento sul lavoro sono anche alimentate dall'esistenza di un mercato illegale del lavoro che danneggia in primis la dignità della persona e, in seconda battuta, lo Stato e le sue articolazioni. Secondo i dati dell'ISMU, a seguito delle richieste delle persone che hanno aderito alla regolarizzazione, vi sarebbe ancora la presenza di 200.000 - 250.000 persone irregolari sul territorio nazionale;

valutato che:

se, da un lato, è formativo allenare la memoria attraverso l'istituzione di giornate nazionali in ricordo degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro, dall'altro, lo Stato deve garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona anche attraverso l'adozione di politiche preventive che favoriscano il lavoro regolare;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo permanente di regolarizzazione su base individuale a fronte di un contratto di lavoro, al duplice fine di garantire la giusta tutela dei diritti fondamentali della persona e così favorire anche l'emersione di rapporti di lavoro irregolari.

Art. 1

1.1

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 settembre di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime di sfruttamento sul lavoro, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che nel nostro Paese sono rimaste vittime delle condizioni di inumano sfruttamento sul lavoro.

2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime di sfruttamento sul lavoro.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime di sfruttamento sul lavoro);

b) all'articolo 2, sostituire le parole: «gli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro» *con le seguenti:* «le vittime di sfruttamento sul lavoro»*;*

c) all'articolo 3, sostituire le parole: «il contrasto all'odio razziale e allo sfruttamento del lavoro degli immigrati» *con le seguenti:*«il contrasto allo sfruttamento del lavoro».

d) al titolo, sostituire le parole: «degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro» *con le seguenti:* «delle vittime di sfruttamento sul lavoro».

1.2

Malan

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello», *con le seguenti:* «per l'informazione sullo».

1.3

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Apportare le seguenti modificazioni:

- *all'articolo 1, al comma 1, sostituire le parole*: «degli immigrati vittime», *con le seguenti*: «delle vittime» *e sopprimere le parole*:«immigrate nel nostro Paese e»;

- *all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole*: «agli immigrati vittime», *con le seguenti*:«alle vittime»;

- *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole*: «agli immigrati vittime», *con le seguenti*: «alle vittime»;

- *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole*:«degli immigrati».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «*degli immigrati vittime*», *con le seguente:* «*delle vittime*».

1.4

Malan

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro», *con le seguenti*: «delle vittime dell'odio razziale».

1.5

Malan

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «degli immigrati vittime dell'odio razziale e», *con le seguenti*: «delle vittime dello».

1.6

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «immigrati», *con le seguenti*: «immigrati regolari».

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo, comma 1, sostituire la parola:* «immigrate», *con le seguenti:* «immigrate regolari»*;*

- *all'articolo 2, comma 1 sostituire la parola:* «immigrati», *con le seguenti:* «immigrati regolari»*;*

- *all'articolo 3, comma 1 sostituire la parola:* «immigrati», *con le seguenti:* «immigrati regolari»*;*

- *al titolo del disegno di legge, sostituire la parola:* «immigrati», *con le seguenti:* «immigrati regolari»*;*

1.7

Malan

Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro».

1.8

Malan

Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «e dello sfruttamento sul lavoro».

1.9

Malan

Sopprimere il comma 2.

1.10

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 2, sostituire le parole: «in tutti i luoghi pubblici e privati», *con le seguenti*: «nelle sedute assembleari degli organi elettivi previste per quel giorno».

Art. 2

2.1

Malan

Sopprimere l'articolo.

2.2

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, sostituire le parole: «ricordo, volti a commemorare gli immigrati», *con la seguente*: «riflessione e approfondimento sulla legislazione del lavoro, commemorando i lavoratori»

Art. 3

3.1

Malan

Sopprimere l'articolo.

3.2

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, sostituire le parole: «o nel primo giorno utile dopo l'inizio dell'anno scolastico», *con le seguenti*: «o nel lunedì immediatamente successivo nel caso il 18 settembre fosse prevista una chiusura scolastica».

3.3

Montevecchi, De Lucia, Vanin, Corbetta, Croatti, Gaudiano, Lanzi, Pavanelli, Trentacoste

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è facoltà delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovere, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, seminari e incontri, ovvero percorsi formativi e iniziative di aggiornamento e sensibilizzazione che prevedano la presenza di vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro che possano rappresentare una testimonianza diretta di eventi legati alla lesione dei diritti fondamentali della persona.»

Art. 4

4.1

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, sostituire la parola: «assicura», *con le seguenti*: «può riservare».

4.2

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in particolare prevedendo trasmissioni dedicate

al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza.»

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.